



Decreto Dirigenziale n. 24 del 26/07/2012

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 1 AA.GG., Personale Rapporti OO.SS., Contenzioso

Oggetto dell'Atto:

DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA FINO AL 30/09/2012 DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 13951/07 RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con decreto del Settore Demanio e Patrimonio n.6 del 31.07.06 è stata indetta gara ad evidenza pubblica per l'affidamento triennale del servizio sostitutivo di mensa per il personale della Giunta Regionale, ponendo a base d'asta l'importo, per ogni singolo buono pasto fornito, di €8,94 oltre iva, (valore facciale €9,30);

che a seguito di espletamento della gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo della mensa per il personale dipendente della Giunta Regionale della Campania, l'appalto è stato aggiudicato all'Associazione Temporanea di Imprese costituito da Gemeaz Cusin s.r.l. (mandataria) e SAGIFI s.p.a. (mandante) che ha offerto un ribasso del 12,15% e per un prezzo netto, di €8.17 - oltre IVA - per ogni buono pasto fornito;

che in data 5.04.07 è stato stipulato il relativo contratto di appalto n.rep.13951, al prezzo di €8.17 al netto di IVA per ogni buono pasto e per un importo complessivo presunto di €35.071.359,00 al netto di iva, con la suddetta A.T.I.;

che è stata attivata la procedura aperta per l'aggiudicazione ad un nuovo contraente dell'appalto del servizio sostitutivo di mensa, avviata in data 5.02.2010 con la pubblicazione del bando di gara;

che durante il periodo di esecuzione del predetto contratto, si sono verificati alcuni cambiamenti societari e del nominativo del Presidente che risulta essere Graziella Gavezotti, recepiti con decreto dirigenziale di questo Settore n. 8 del 2.04.2010;

che, in relazione della previsione dei tempi necessari per l'espletamento della gara con procedura aperta, con il medesimo decreto dirigenziale n.8 del 2.04.2010 è stato disposto di avvalersi della facoltà di prosecuzione del contratto di appalto rep.n.13951, relativo al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso contratto, per un periodo di ulteriori 120 giorni dopo la sua scadenza con l'ATI costituita con le società: ACCOR SERVICES ITALIA s.r.l. – mandataria – e SAGIFI s.p.a.;

che con nota del 5.07.2010 acquisita al prot.n.584458 dell'8.07.2010 è stata resa dichiarazione circa il cambio di denominazione sociale della Accor Services Italia s.r.l. in la società Edenred Italia s.r.l., lasciando invariati tutti gli altri dati identificativi, con decorrenza 1°luglio 2010;

che con decreto dirigenziale n.22 del 30.07.2010 si è provveduto a prendere atto del cambiamento della denominazione sociale in Edenred Italia srl e a differire al 31 ottobre 2010 il termine di scadenza del predetto contratto di appalto rep.n.13951, relativo al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale, con l'ATI costituita con le società: Edenred Italia s.r.l. – mandataria - e SAGIFI s.p.a.; ciò in considerazione del fatto che il Settore Trattamento Economico con nota del 16.07.2010 prot.n.608739 ha assicurato la disponibilità delle somme necessarie ai relativi pagamenti limitatamente ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2010 mentre ha assicurato la disponibilità in conto competenza delle somme necessarie per impegnare la spesa per garantire il servizio sostitutivo di mensa in oggetto per l'intero anno;

che successivamente con nota prot.n.676574 del 10.09.2010 questo Settore ha richiesto parere all'Avvocatura Regionale circa il comportamento da tenere per garantire il servizio in oggetto e precisamente se continuare con la prosecuzione del contratto in essere o attivarsi per un procedura negoziata ai sensi dell'art.57 del D.L.vo 163/06;

che con nota prot.n.786548 del 29.09.2010, in riscontro alla suddetta richiesta di parere, l'Avvocatura nell'escludere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata ex art.57 D.L.vo 163/06 ha evidenziato che con il decreto 22/2010 sarebbe bastato differire il termine contrattuale fino all'espletamento della gara e quindi all'aggiudicazione definitiva al soggetto aggiudicatario;

che, successivamente alla nota prot.n.781834 del 29.09.2010 con cui il dirigente del Settore Provveditorato ed Economato ha comunicato che la Commissione di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria, con decreto dirigenziale n.27 del 26.10.2010 si è differito ulteriormente il termine di scadenza del contratto di appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale fino alla data del 31.12.2010, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, al fine di assicurare la continuità del servizio;

che, successivamente alla nota del Settore Provveditorato ed Economato prot.n. 955275 del 30.11.2010 con cui si è disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, non essendo ancora conclusa la procedura di aggiudicazione della gara e non essendo stato approvato il bilancio regionale 2011, si è provveduto con decreto dirigenziale di questo Settore n.33 del 23.12.2010 a differire il termine di scadenza del contratto di appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale, rep.n.13951 e in corso di esecuzione con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: Edenred Italia s.r.l. – mandataria – e SAGIFI s.p.a. per un periodo di un mese e precisamente sino alla data del 31 gennaio 2011 per le motivazioni già esplicitate nei decreti precedenti al fine di dare continuità al servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente;

Dato atto:

che nel mese di dicembre 2010 è stata attivata la convenzione con la CONSIP per lo svolgimento del servizio in oggetto in Campania, che vede come aggiudicataria la società Repas Lunch Coupon s.r.l.;

che questo Settore, tenendo conto della necessità di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa ed in considerazione del fatto che la Commissione di gara stava procedendo alla verifica della congruità dell'offerta della società Edenred Italia s.r.l. in quanto miglior offerente dopo la revoca dell'aggiudicazione precitata, con nota prot.n.9060 del 5.01.2011 ha chiesto alla società mandataria del R.T.I. che attualmente gestisce il servizio la disponibilità a proseguire la fornitura in base al contratto in essere, adeguando però lo sconto attualmente riconosciuto a questo Ente a quello praticato dall'aggiudicatario della convenzione CONSIP, pari al 18.76% iva esclusa;

che con nota del 17.01.2011 acquisita al prot.n.38116 del 18.1.2011 la R.T.I., si è dichiarata disponibile ad applicare il prezzo CONSIP al contratto attualmente in esecuzione;

che con decreto dirigenziale di questo Settore n.1/2011 si è provveduto a differire il termine di scadenza del contratto rep.13951 del 5.04.07 con la società Edenred Italia s.r.l. fino al 28 febbraio 2011, con lo sconto pari al 18.76% iva esclusa;

che con nota 46082 del 20.01.2011 questo Settore ha formulato richiesta di parere al Settore dell'Avvocatura regionale circa il comportamento più corretto da assumere per garantire la prosecuzione del servizio in oggetto nelle more della definizione della procedura di gara e in ordine alla coesistenza di detta procedura di gara con la convenzione CONSIP;

che con nota prot.n. 101190 dell'8.02.2011 il Settore dell'Avvocatura regionale ha reso il proprio parere evidenziando, tra l'altro, che:

la decisione di una eventuale prosecuzione del contratto di appalto spetta al Settore con adeguata motivazione, richiamando quanto già espresso in nota prot.786548 del 29.09.10;

la Regione si è già predeterminata vincolandosi con la clausola di cui all'articolo 2, comma 5, del capitolato speciale di appalto e che pertanto sussiste la necessità di proseguire e concludere il procedimento di gara avviato;

che in relazione al contenuto del suddetto parere si è ritenuto di comunicare, con nota prot.n. 121934 del 15.02.2011, al Settore Provveditorato ed Economato, che gestisce le operazioni di gara, l'intenzione dell'Amministrazione di attivare la clausola contenuta nel capitolato speciale all'articolo 2, comma 5, sopra richiamata nei confronti della società aggiudicataria provvisoria;

che il Settore Provveditorato ed Economato, con nota prot.n.130848 del 17.02.2011, ai sensi della clausola sopra citata, ha provveduto a richiedere alla Società aggiudicataria provvisoria, Edenred Italia s.r.l. di Milano, di adeguare la propria offerta economica prodotta in sede di gara a quella praticata nell'ambito della convenzione CONSIP e precisamente pari ad uno sconto sul prezzo a base d'asta del 18.76% iva esclusa;

che, al fine di dare continuità al servizio in parola, con successivo decreto dirigenziale n.4 del 28.02.2011 si è provveduto ad una ulteriore prosecuzione del servizio fino al 31.03.2011;

che con nota prot.n. 200229 del 14.03.2011 il Settore Provveditorato ed Economato ha trasmesso la nota della Edenred Italia srl del 4.03.2011 e acquisita al prot.n. 184398 dell'8.03.2011, con cui ha fornito riscontro alla precedente nota del predetto Settore accettando l'adeguamento dell'offerta economica (con lo sconto del 18,76% oltre iva pari al 15,51 iva inclusa) e ha prodotto le giustificazioni relative alla nuova offerta;

che con nota prot.n.244920 del 29.03.2011 il Settore Provveditorato ed Economato ha trasmesso la nota integrale della Società Edenred Italia srl, precedentemente non allegata, che riporta le giustificazioni relative alla congruità della nuova offerta economica;

Considerato:

che, non essendo ancora definita la procedura di gara in corso, al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio in parola si è provveduto con proprio decreto n°5 del 31.03.2011 a differire il termine di scadenza del contratto di un ulteriore mese sino al 30 aprile 2011;

che con nota prot.n.266415 del 4.04.2011, per addivenire alla conclusione del procedimento di gara in corso, in considerazione della singolarità della questione da affrontare a tal fine, questo Settore unitamente al Settore Provveditorato ed Economato, ha richiesto parere all'Avvocatura regionale in merito al comportamento legittimo da assumere in ordine all'applicazione della clausola di cui al comma 5 dell'art.2 del capitolato, alla luce del contenuto della nota di riscontro prodotta dalla Società Edenred Italia srl contenente le giustificazioni connesse alla nuova offerta economica (nota del 4.03.2011, acquisita al prot.n.184398 dell'8.03.2011);

che in data 22.04.2011 al prot.n. 327187, è stata acquisita comunicazione con la quale l'UTG di Napoli informa questo Settore che, con riferimento all'istanza del 28.07.2010 prot.n.641182 con cui sono state richieste le informazioni antimafia nei confronti della Edenred Italia s.r.l., sono in corso le verifiche e gli approfondimenti, ai fini di prevenzione antimafia, con riserva di comunicarne l'esito;

che, al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio in parola, in conformità al parere dell'Avvocatura regionale prot.n. 785648 del 29.09.2010, si è provveduto con proprio decreto n°15 del 28.04.2011 a differire il termine di scadenza del contratto di un ulteriore mese sino al 31 maggio 2011;

che con nota prot.n.352953 del 4.05.2011 l'Avvocatura regionale ha fornito il proprio parere in riscontro alla richiesta del 4.04.2011 prot.n.266415;

che, facendo seguito alla citata precedente nota del 4.03.2011 di giustificazioni sulla nuova offerta economica, inoltrata dalla società Edenred Italia srl e tenendo conto di quanto riportato nel predetto ultimo parere dell'Avvocatura regionale, questo Settore ha inviato, congiuntamente al Settore Provveditorato ed Economato, nota prot.n.379283 del 12.05.2011, con cui ha chiesto alla predetta società – aggiudicataria provvisoria - di accettare la sottoscrizione dell'eventuale futuro contratto di appalto, senza apporre alcuna riserva, condizione o precisazione;

che la società Edenred Italia srl ha dato riscontro alla predetta nota nel senso richiesto, con nota del 17.05.2011 acquisita al prot.n.396759 del 19.05.2011;

che tenuto conto del predetto parere e del contenuto della suddetta nota della società, questo Settore nel trasmettere al Settore Provveditorato ed Economato con nota prot.n. 401930 del 20.05.2011, il riscontro della società Edenred Italia srl, ha espresso il proprio parere favorevole alla prosecuzione delle attività relative alla procedura di gara in itinere;

che il Settore Provveditorato ed Economato, con nota del 23.05.2011 prot.n.406500, ha dato seguito alla successiva fase della procedura di gara, invitando la società aggiudicataria provvisoria, ai sensi dell'art.16 del disciplinare di gara, a trasmettere gli esercizi commerciali entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa;

che, al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio in parola si è provveduto con proprio decreto n°21 del 30.05.2011 a differire il termine di scadenza del contratto di ulteriori tre mesi, sino al 31 agosto 2011;

che con nota prot.n.597442 del 29.07.2011, il Settore Provveditorato ed Economato ha comunicato che, in considerazione delle verifiche da effettuarsi, occorre per la definitiva aggiudicazione, non meno di 60 giorni;

che questo Settore ha provveduto con distinti decreti n°33 del 29.08.2011 e n°35 del 27.09.2011; a differire il termine di scadenza del contratto, rispettivamente al 30.09.2011 e al 31 ottobre 2011;

che con nota prot.n.751180 del 5.10.2011, il Settore Provveditorato ed Economato ha disposto la revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria nei confronti della Edenred Italia s.r.l. con conseguente esclusione dalla procedura aperta, concedendo il termine di dieci giorni, dal ricevimento della predetta nota, per le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/90;

Tenuto conto:

che, per garantire la fornitura del servizio in attesa dell'aggiudicazione definitiva e quindi della definizione della gara di appalto, con proprio decreto dirigenziale n. 37 del 25.10.2011 è stato disposto un ulteriore differimento al 30 novembre 2011 del termine di scadenza del contratto rep. 13951/07 per l'appalto dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, alle stesse condizioni del contratto originario e con lo sconto diverso successivamente applicato per uniformarsi a quello della convenzione CONSIP, pari al 18,76% oltre IVA;

che con nota della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo prot.n.1/37907 area 1 TER/O.S.P. del 10.10.2011, acquisita al prot.n.816886 del 28.10.2011, è stata trasmessa informativa antimafia dell'1.06.2011 della Prefettura di Milano, prot.n.007052/2011 a carico della Società Edenred Italia srl ai sensi della legge 575/65 del D.L.gs. 490/94;

che con nota prot. n. 839821 dell'8.11.2011, il Settore Provveditorato ed Economato, ha comunicato che con decreto dirigenziale n. 458 del 07/11/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto alla società Edenred Italia s.r.l., recependo le raccomandazioni date dal responsabile del procedimento consistenti in comportamenti preliminari alla stipula del contratto o in funzione dello stesso;

che questo Settore con nota prot.n.861103 del 15.11.2011 ha richiesto al Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato, tenendo conto delle raccomandazioni indicate nel decreto di aggiudicazione definitiva, di procedere alla acquisizione dei dati necessari a soddisfare dette raccomandazioni e di fornire i dati e documenti necessari per la successiva regolare stipulazione del contratto di appalto;

che, per garantire la fornitura del servizio in attesa del riscontro definitivo da parte del Settore Provveditorato ed Economato relativo alla soddisfazione degli ultimi adempimenti richiesti nel decreto di detto Settore n.458/11 e quindi della definizione della gara di appalto, con proprio decreto dirigenziale n. 39 del 30.11.2011 è stato disposto un ulteriore differimento al 31 gennaio 2012 del termine di scadenza del contratto rep. 13951/07 per l'appalto dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;

che in data 24.10.2011, prot.n. 801960, il Settore Provveditorato ed Economato ha richiesto alla Prefettura di Napoli di fornire le informazioni antimafia per la società Edenred Italia srl, a cui è stato dato riscontro con nota del 15.12.2011 prot.n.1/40368/AREA 1 TER, comunicando di avere attivato le verifiche richieste dalla normativa;

che, non avendo ancora ricevuto comunicazione da parte del Settore Provveditorato ed Economato in riscontro alla propria nota prot.n.861103 del 15.11.2011 con proprio decreto dirigenziale n. 1/2012 si è disposta la prosecuzione del contratto in parola fino al 29.02.2012;

che per il giorno 22 febbraio 2012 era stata fissata l'udienza per il merito relativa al ricorso principale e con motivi aggiunti presentato dalla società Qui! Group spa avverso la revoca della propria aggiudicazione, dell'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società Edenred nonché avverso tutti gli atti pregressi (bando capitolato ecc.) e successivi adottati e adottandi (stipula di contratto);

che con riferimento al ricorso amministrativo suddetto questo Settore con nota prot.n. 78413 dell'1.02.2012 ha chiesto all'Avvocatura regionale di adoperarsi, nei modi e termini di legge, per richiedere la pubblicazione anticipata della dispositivo della sentenza;

che, non avendo ancora ricevuto comunicazione da parte del Settore Provveditorato ed Economato in riscontro alla propria nota prot.n.861103 del 15.11.2011 con proprio decreto dirigenziale n. 3/2012 si è disposta la prosecuzione del contratto in parola fino al 31.03.2012;

che con nota prot.n.148010 del 27.02.2012 questo Settore ha richiesto all'Avvocatura regionale notizie circa l'esito dell'udienza al TAR Campania del 22.02.2012 e che con nota prot.n. 157064 del 29.02.2012 l'Avvocatura ha comunicato che il giudizio è stato oggetto di rinvio all'udienza del 21.03.2012 e che è stata anche avanzata richiesta di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.23 bis, comma 6, L.1034/71;

che, con decreto dirigenziale di questo Settore n.3/2012 si è disposta la prosecuzione del contratto in parola fino al 30 aprile 2012;

che, in riscontro alla richiesta di questo Settore del 3.04.2012, prot.n.260382, l'Area Avvocatura regionale con nota prot.n. 269088 del 5.04.2012 ha comunicato formalmente che con riferimento al ricorso al TAR sopra indicato, all'udienza del 21.03.2012 è stato disposto un ulteriore rinvio alla data del 20.06.2012, a causa dell'astensione degli avvocati;

Considerato:

che si è ritenuto opportuno proseguire il contratto in parola fino alla definizione del contenzioso in essere tenendo conto che lo stesso ha ad oggetto l'intera procedura di gara riportando l'impugnativa avverso il bando, il capitolato speciale, l'esclusione del primo aggiudicatario e l'aggiudicazione definitiva, con possibile travolgimento dell'intero impianto di gara e quindi del relativo contratto di appalto se già sottoscritto;

Dato atto:

che con legge regionale n.2 del 27.01.2012, è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2012;

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 14.02.2012 è stato approvato per l'esercizio finanziario 2012 il bilancio gestionale che prevede al capitolo 71 - UPB 6.23.107 – lo stanziamento di € 11.300.000,00 sufficiente per far fronte alla spesa di che trattasi;

che con nota di questo Settore è stato richiesto al Settore Trattamento Economico di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte ad una prosecuzione del contratto per ulteriori tre mesi;

che con nota di detto Settore prot.n.300562 del 18.04.2012 è stata fornita la predetta disponibilità;

che, ritenendo verosimile, per la fine del mese di giugno 2012, l'acquisizione delle notizie sull'esito del suddetto contenzioso con l'opportunità di assumere la migliore decisione circa la prosecuzione del servizio in parola, questo Settore con proprio decreto n.10 del 27.04.2012 ha differito il termine di scadenza del contratto in parola alla data del 31.07.2012;

che con nota prot.n.399543 del 25.05.2012 il Settore Provveditorato ed Economato ha trasmesso la documentazione di cui era in possesso, utile alla stipula del contratto;

che con deliberazione di Giunta Regionale n.284 del 12.06.2012 si è provveduto alla rideterminazione del valore facciale del buono pasto da euro 10,00 a euro 9,30 con conseguenze sul futuro prezzo dell'importo contrattuale, per dare ottemperanza alla disposizione contenuta nell'articolo 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;

che con decreto legge n.95 del 6.07.2012 è stato disposto (art.5, comma 7) di fissare l'importo massimo del valore nominale del buono pasto per i dipendenti delle PP.AA. ad euro 7,00;

che questo Settore, non avendo ancora ricevuto nessuna notizia circa l'esito del giudizio amministrativo e giunti all'imminente scadenza del termine contrattuale, al fine di garantire la prosecuzione del servizio sostitutivo di mensa, con nota prot. n.559500 del 20.07.2012, si è attivato per richiedere al citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la disponibilità a proseguire il servizio sostitutivo di mensa, senza soluzione di continuità per un periodo di altri due mesi, fino al 30.09.2012, prevedendo però la revoca e quindi l'interruzione di detta prosecuzione, in caso di una definizione del contenzioso tale da consentire la stipula del nuovo contratto di appalto;

che con propria nota del 23.07.2012 prot.n. 565743 è stata invitata la società Edenred Italia srl a prendere contatti per un incontro utile ad esaminare tutte le circostanze che si sono verificate nel corso del tempo durante lo svolgimento della procedura di gara e da ultimo sia la rideterminazione del valore facciale da 10,00 euro a 9,30 euro con deliberazione di Giunta Regionale n.284/2012 e sia la disposizione sul limite massimo al valore nominale del buono pasto imposto dal D.L. 95/2012;

che in data 23 luglio 2012 è stato depositato il dispositivo della sentenza del ricorso amministrativo sopra citato, dalla quale risulta che il ricorso amministrativo è stato respinto;

che con nota acquisita con posta elettronica in data 25.07.2012 e registrata in pari data al protocollo n.573857 e successivamente pervenuta per posta in originale in data 26.07.2012 e acquisita al prot.n. 576638, la Società Edenred Italia s.r.l. ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio fino al 30.09.2012, praticando lo sconto del 18.76% iva esclusa, ha confermato la vigenza del RTI e la validità delle polizze assicurative e ha trasmesso altresì l'integrazione della cauzione definitiva con variazione della fidejussione bancaria n.2100344 del 24.03.2010, per un importo sino alla concorrenza della somma complessiva di € 90.738,00 (applicando la riduzione al 50% per certificazione ISO 9001 allegata) con validità sino al 30.09.2012, mediante comunicazione del 24.07.2012, del Banco di Desio e della Brianza spa, con sede legale in Desio (MB);

che con nota prot.n.577320 del 26.07.2012 questo Settore ha compulsato il Settore Provveditorato ed Economato affinché esegua tutti gli adempimenti indicati nella nota del 25.05.2012 prot.n.399543,

e comunque utili alla stipula del nuovo contratto di appalto che dovrà avvenire entro il mese di settembre, per consentire l'inizio della nuova fornitura entro e non oltre il 1° ottobre 2012.

che con nota prot.n. 577817 del 26.07.2012 il Settore Trattamento Economico, in riscontro alla nota di questo Settore prot.n. 559500 del 20.07.2012, ha assicurato la disponibilità dei fondi necessari per il differimento del contratto di fornitura fino al 30/09/2012;

Considerato:

che, per le considerazioni sopra riportate, nel prendere atto del dispositivo della sentenza emessa in relazione al ricorso amministrativo relativo alla procedura di gara in oggetto, questo Settore ha la necessità di garantire la continuità nella fornitura del servizio sostitutivo di mensa al fine di non causare danni all'Amministrazione derivanti da eventuali richieste da parte dei dipendenti, in considerazione della vigente organizzazione del lavoro;

che nel frattempo occorre definire tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto, il cui schema va approvato nuovamente nella versione riveduta e corretta che tenga conto di tutte le modifiche che si sono rese necessarie ivi compresa da ultimo l'adeguamento alla disposizione prevista dall'art.5, comma 7, del D.L. n.95/2012, che dispone l'importo massimo di 7 euro del valore facciale del buono pasto;

che ritiene di proseguire il contratto di che trattasi, nelle more della stipula del contratto di appalto, fissando un termine al 30 settembre 2012 fatta salva l'interruzione nel caso di stipula in data antecedente;

che nel proseguire il contratto precedente il prezzo garantito all'Amministrazione regionale per il servizio con l'attuale RTI è comunque adeguato a quello riconosciuto dalla convenzione CONSIP;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore 01 di questa A.G.C., nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Servizio stesso,

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo di:

1) Differire, per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, il termine di scadenza del contratto di appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale, stipulato in data 5.04.07 rep.n.13951 e in corso di esecuzione con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: Edenred Italia s.r.l. – mandataria – C.F. 01014660417 con sede in Milano, Via Giovan Battista Pirelli, n.18 – CAP: 20124 e SAGIFI s.p.a. CF: 04577910633 con sede in Napoli, Via L. Galvani, n.10 – CAP: 80100, per un ulteriore periodo di due mesi e precisamente fino alla data del 30 settembre 2012.

2) Proseguire il suddetto rapporto obbligatorio per il periodo ulteriore con le disposizioni tutte contenute nello stesso contratto di appalto ma con l'applicazione dello sconto in ribasso del 18.76% iva esclusa sul prezzo di €9.30, conformemente alla dichiarazione resa da ultimo dalla società Edenred Italia srl con nota del 23.07.2012, acquisita in data 25.07.2012 al prot.n.573857.

3) Dare atto che per la spesa derivante dal presente atto, provvederà il Settore Trattamento Economico del Personale di questa A.G.C., con i fondi stanziati al capitolo 71, UPB 6.23.107, del bilancio di previsione annuale 2012.

4) Trasmettere il presente decreto alle Aree Generali di Coordinamento 07, 08 e 10, al Settore Trattamento Economico dell'A.G.C. 07 per i provvedimenti di competenza, al Servizio 04 del Settore 01 dell'A.G.C. 02, per l'archiviazione, nonché al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

de Gennaro